

Registro delle imprese

PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004 E DEGLI ARTT. 2490, 2190 E 2191 C.C. - INDICAZIONI OPERATIVE -

L'avvio delle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone non operative (D.P.R. 247/2004), nonché delle società di capitali (Srl - Spa) in liquidazione che non depositano il bilancio per oltre tre anni consecutivi (art. 2490 c.c.) risponde a diverse esigenze:

- a) rendere il più possibile veritiere le notizie presenti nel Registro delle imprese;
- b) ridurre gli oneri per la gestione amministrativa e finanziaria del registro stesso;
- c) disporre di dati economici del territorio provinciale verosimilmente realistici.

Le procedure di cancellazione risultano particolarmente complesse, necessitando dell'acquisizione di una serie rilevante di notizie e della gestione delle stesse.

Particolare importanza riveste il concetto di irreperibilità sia ai fini dell'accertamento dell'irreperibilità dell'imprenditore/impresa sia in relazione all'avvenuta "notifica" della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione.

Il Ministero delle Attività Produttive con circolare n.3585/C del 14.06.2005 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative - legge n.340 del 2000 all. A, n.9), ritenendo non facile definire con esattezza il concetto di irreperibilità, ha rilevato che:

- la condizione della irreperibilità consiste nella effettiva impossibilità di raggiungere il destinatario in quanto le eventuali missive inviategli vengano restituite con la dizione "sconosciuto":
- il destinatario di una comunicazione deve intendersi reperibile e, quindi, idoneamente messo in condizione di smentire l'ipotesi di inattività, non solo quando le raccomandate siano regolarmente ritirate, ma anche quando la stessa sia restituita come "compiuta giacenza al mittente" in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'ordinamento considera equipollenti la conoscenza effettiva e la conoscenza legale degli atti giuridici.

Pertanto, in relazione alle predette procedure di cancellazione d'ufficio si dispone che:

- 1. devono intendersi irreperibili l'imprenditore, i soci, gli amministratori, i liquidatori, le imprese individuali e le società ogni qualvolta le missive, inviate alla residenza certificata dal Comune ovvero alla sede indicata in visura, vengano restituite con la dicitura "sconosciuto", "sloggiato", "trasferito", "indirizzo incompleto", "via/numero civico inesistente" ed altre locuzioni assimilabili;
- 2. devono intendersi "notificate" le comunicazioni, indirizzate alla residenza certificata dal Comune ed alla sede indicata in visura e restituite al mittente per "compiuta giacenza" e "ritiro rifiutato".

Il Conservatore (dr. Nikola De Benedictis)